

Causa Plalam s.p.a. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 maggio 2010 (ricorso n. 16021/02).

Sussidi pubblici alle imprese – condizioni per l'erogazione – ritardo dell'amministrazione nel compimento delle formalità necessarie al versamento delle sovvenzioni – applicazione retroattiva di una legge recante nuovi criteri per il riconoscimento del diritto al sussidio – ingerenza dell'autorità pubblica nel diritto al rispetto dei beni - violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – sussiste.

Integra la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU l'applicazione retroattiva di una legge in materia di sussidi pubblici alle imprese recante nuovi criteri per il riconoscimento del relativo diritto, in quanto essa ha alterato il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali della società ricorrente (nel caso di specie la Corte ha statuito che il ritardo dell'amministrazione nel compimento delle formalità che dovevano precedere il versamento del saldo delle sovvenzioni ha avuto un'influenza determinante sull'applicazione delle nuove regole introdotte dalla legge n. 488 del 1992).

Fatto. La ricorrente Plalam s.p.a., una società con sede in Ascoli Piceno specializzata nella fabbricazione di prodotti manifatturieri, richiese all'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno un sussidio per l'ampliamento di un impianto industriale, prevedendo un investimento pari a £ 7.048.000.000 (circa 3.639.988 euro).

Secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 28 giugno 1979 e dal d.P.R. n. 218 del 1978, intitolato “*Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno*”, che disciplinavano i procedimenti di concessione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 183 del 1976 e dal d.P.R. n. 902 del 1976, le imprese che esercitavano la loro attività nel Mezzogiorno potevano ottenere sovvenzioni pubbliche, il cui importo era calcolato proporzionalmente all'ammontare degli investimenti realizzati. L'entità del sussidio, inoltre, poteva essere rivista al rialzo in caso di aumento dell'importo degli investimenti durante i lavori.

Con un'ordinanza del 25 marzo 1987, l'Agenzia concesse l'erogazione del sussidio subordinatamente al buon funzionamento del nuovo impianto industriale.

Il 19 febbraio 1988, la ricorrente chiese una revisione al rialzo della sovvenzione, tenendo conto del fatto che aveva aumentato il suo investimento fino a £ 10.258.000.000 (circa 5.297.814 euro).

Con una nota del 21 febbraio 1989, l'Agenzia osservò che, secondo la legislazione in vigore, poteva concedere alla società un aumento proporzionale del sussidio.

I lavori si conclusero il 30 giugno 1990 e l'impianto divenne operativo il 15 dicembre 1990, ma l'ispezione per accertare l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del sussidio si svolse soltanto il 13 ottobre 1994. In questa data, la commissione incaricata di controllare il buon finanziamento dello stabilimento industriale constatò che l'investimento globale sostenuto dalla ricorrente ammontava a £ 12.781.200.000 (circa 6.600.938 euro).

Tuttavia, in applicazione del decreto legge n. 415 del 22 ottobre 1992, convertito nella legge n. 488 del 19 dicembre 1992, il finanziamento da versare poteva essere calcolato esclusivamente sulle somme indicate nella prima richiesta e non su quelle effettivamente investite, come invece era previsto dalla normativa prima della riforma.

Quindi, nonostante l'aumento degli investimenti durante i lavori, il Ministro dell'industria con l'ordinanza del 28 giugno 1995 concesse alla società ricorrente soltanto la somma inizialmente prevista.

La ricorrente adì il T.A.R. del Lazio e successivamente il Consiglio di Stato, ma i ricorsi furono respinti in quanto la disciplina applicabile era quella prevista dalla legge n. 488 del 1992, entrata in vigore prima della verifica del buon funzionamento del nuovo impianto industriale.

La Plalam s.p.a. adiva, quindi, la Corte EDU deducendo la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU (*Protezione della proprietà*), dato che al momento della presentazione della domanda di aumento del sussidio la legislazione vigente le conferiva un diritto ad ottenerlo; la stessa applicazione retroattiva della legge n. 488 del 1992 avrebbe privato la ricorrente di un credito certo ed esigibile, da considerarsi un "*bene*" tutelato dall'art. 1 del Protocollo n. 1, CEDU.

Diritto. La Corte ha in primo luogo ricordato che nella nozione di "*bene*" prevista dall'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU rientrano sia i beni reali che i valori patrimoniali, inclusi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può maturare una legittima aspettativa di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà.

Alla luce della legislazione interna pertinente, della posizione presa dall'Agenzia e dall'attività della società ricorrente, la Corte ha ritenuto che, fin dal 30 giugno 1990, la Plalam s.p.a. avesse predisposto tutto ciò che era necessario per beneficiare dell'aumento richiesto. Di conseguenza, questo interesse patrimoniale costituiva effettivamente un "*bene*" ai sensi dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU.

Nel caso di specie l'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento, da parte della ricorrente, del suo diritto al rispetto dei suoi beni aveva una base legale nel diritto interno.

Una misura di ingerenza, però, deve cogliere il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo ed evitare di imporre alla persona interessata un carico eccessivo o esorbitante.

Nelle circostanze concrete della causa, la legge n. 488 del 1992 è entrata in vigore quasi due anni e sei mesi dopo la data in cui i lavori di ampliamento dello stabilimento industriale della società si sono conclusi (30 giugno 1990) e circa due anni dopo la data in cui il suddetto stabilimento ha iniziato a pieno regime la sua produzione (15 dicembre 1990).

L'ispezione per accertare l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del sussidio ha avuto luogo solo il 28 luglio 1994 e la commissione ha depositato il suo rapporto che certificava il risultato positivo dei controlli solo il 13 ottobre 1994.

Pertanto, la Corte ha statuito che il ritardo dell'amministrazione nel compimento delle formalità che dovevano precedere il versamento del saldo delle sovvenzioni ha avuto un'influenza determinante sull'applicazione delle nuove regole introdotte dalla legge n. 488 del 1992.

Difatti, se l'esecuzione di queste formalità fosse stata regolare e puntuale, il finanziamento accordato alla ricorrente non sarebbe stato assoggettato alla normativa nel frattempo intervenuta.

La Corte ha, quindi, concluso per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – Protezione della proprietà

D.P.R. n. 218 del 1978

Legge n. 183 del 1976

D.P.R. n. 902 del 1976

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – sull'applicazione delle misure di ingerenza: Di Belmonte c. Italia (n. 1), (ricorso 72638/01).